

CONVENZIONE

TRA

LA FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'UNIVERSITA' NEL PONENTE LIGURE –

Fondazione P.U.PO.LI. – con sede legale in Imperia, Via Nizza n. 8, 18100, PEC: pupoli@pec.it, Codice Fiscale 01131590083, di seguito indicata come Fondazione PUPOLI, rappresentata dal Presidente, Dott. Luigi Sappa, nato a Rezzo – IM -, il 02 dicembre 1948 e domiciliato per la carica in Imperia, via Nizza, 8, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, autorizzato alla firma del presente atto con delibera dell'Organo Esecutivo del 04 luglio 2024

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, PEC: protocollo@pec.unige.it, codice fiscale e partita iva 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore* Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28 febbraio 1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2024
(qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti")

PREMESSO CHE

a) in data 21 ottobre 2022 con atto di trasformazione eterogenea da

Società per Azioni è stata costituita la “*Fondazione per la Promozione dell’Università nel Ponente Ligure - Fondazione P.U.PO.LI. - di seguito indicata come Fondazione PUPOLI*”, subentrata giuridicamente alla precedente Società per azioni denominata “Società di Promozione per l’Università nell’Imperiese p.a.” – S.P.U. S.p.A. ed operativa dal 1° maggio 2023, ovvero dopo sessanta giorni da quando Fondazione PUPOLI è stata giuridicamente riconosciuta con atto prefettizio in data 01/03/2023 ed iscritta al n. 21, pag. 10, del registro delle persone giuridiche della Prefettura di Imperia;

b) PUPOLI, fin dalla sua efficacia costitutiva, 1° maggio 2023, coordina e gestisce il Polo universitario di Imperia;

c) sono attualmente soci fondatori di PUPOLI i seguenti Enti, già azionisti della Società S.P.U. p. A.:

a) Provincia di Imperia,

b) Comune di Sanremo,

c) Comune di Imperia,

d) Comune di Ventimiglia,

e) Comune di Taggia,

f) Comune di Bordighera,

g) Comune di Vallecrosia,

h) Comune di Diano Marina,

i) Comune di Ospedaletti,

j) Comune di Riva Ligure,

k) Comune di San Bartolomeo al Mare,

l) Comune di Santo Stefano al Mare,

m) Comune di San Lorenzo,

n) Comune di Cervo;

d) ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della Fondazione, **PUPOLI** ha lo scopo di *“promuovere, sostenere e gestire l'istituzione di corsi universitari idonei a favorire lo sviluppo economico e sociale del Ponente Ligure, tenendo conto anche delle esigenze e delle potenziali sinergie sviluppabili con i territori limitrofi”, ... “Promuovere, inoltre, e gestire ogni opportuna iniziativa finalizzata alla realizzazione di attività formative e culturali qualificate in stretto rapporto con l'Università di Genova....”;*

e) ai sensi dell'art. 3 comma 2 del precitato Statuto, la Fondazione potrà promuovere e realizzare ogni attività ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo, ed in particolare:

- *“stipulare convenzioni con istituzioni universitarie, enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali.”;*

f) i rapporti tra l'Università e la precedente S.P.U. in passato sono stati regolati da convenzioni di durata triennale, l'ultima delle quali è stata sottoscritta in data 25.2.2015 per la gestione operativa delle attività universitarie che si svolgono nella sede decentrata di Imperia, e da un addendum stipulato in data 16.9.2020; entrambi gli atti risultano in proroga fino all'intervenuta costituzione ed operatività della Fondazione e comunque fino alla stipula della nuova convenzione;

CONSIDERATO CHE

a) le Parti intendono proseguire nella lunga e proficua collaborazione già instaurata al fine di mantenere le attività del Campus universitario imperiese;

- b) le Parti intendono sviluppare un forte legame tra ricerca, formazione e servizi tecnologici alle imprese attraverso strumenti in grado di intensificare le collaborazioni e gli scambi con le realtà territoriali;
- c) è interesse delle Parti sviluppare sul territorio imperiese attività di alta formazione post lauream: dottorati di ricerca, master, scuole di specializzazione e assegni di ricerca;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse e considerata

1. Le premesse e i considerata alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Finalità

1. L'Università e PUPOLI convengono sul mantenimento e sullo sviluppo del Polo Universitario Imperiese (di seguito anche "Polo"), quale sede decentrata dell'Università e, con la presente convenzione, intendono disciplinare i reciproci rapporti e oneri.

Art. 3 - Oneri per l'Università degli Studi di Genova

1. L'Università si impegna, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni normative e ministeriali in materia di requisiti minimi dell'offerta formativa degli Atenei, a:
- a) mantenere ed eventualmente attivare, qualora ricorrano le condizioni, presso il Polo corsi di laurea e di laurea magistrale secondo quanto stabilito dai propri organi di governo in merito alla programmazione dell'offerta formativa, valorizzando in particolare corsi alta-

mente specialistici e rispondenti alle esigenze economico-produttive del territorio;

b) attivare adeguate iniziative per la diffusione della conoscenza e la promozione dei corsi di studio svolti presso il Polo e a destinare ai medesimi le provvidenze e i benefici di cui godono gli altri corsi da essa promossi e realizzati;

c) individuare, in conformità con la normativa vigente, il personale docente cui affidare lo svolgimento dell'attività didattica relativa ai corsi di studio attivati presso il Polo imperiese;

d) rafforzare e consolidare, anche con riferimento alla presenza presso il Polo dei docenti che svolgono la propria attività nei corsi di studio con sede a Imperia, la presenza sul territorio dei corsi di laurea di cui in premessa, garantendo lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca connesse, al fine di accrescere la percezione dell'Università come luogo di creazione della conoscenza e di diffusione della stessa anche negli ambienti economici e professionali di riferimento;

e) informare e collaborare con PUPOLI per tutte le iniziative di carattere scientifico e per progetti di ricerca che l'Università intenderà attivare sul territorio con qualunque Istituzione, attraverso la stipula di appositi accordi con le strutture universitarie interessate, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi;

f) promuovere la partecipazione diretta di PUPOLI, in raccordo con l'Università, in tutte le attività di competenza del Polo;

g) mantenere, in accordo con PUPOLI, presso il Polo un proprio presidio amministrativo territoriale a supporto delle attività didattiche

che ivi si svolgono, a sostegno delle attività di PUPOLI e in sinergia con gli uffici dell'Università.

2. A partire dalla stipula della presente convenzione, che avrà effetto dall'anno accademico 2024/2025 e comunque entro e non oltre il 1° settembre 2024, l'Università si farà carico della gestione e del pagamento:

a) degli incarichi di didattica ai propri docenti dipendenti che svolgono attività presso il Polo, ulteriori rispetto ai compiti didattici istituzionali, secondo quanto previsto dal *Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione* dell'Università;

b) degli incarichi di insegnamento a docenti non strutturati che svolgono attività presso il Polo, secondo quanto previsto dal proprio *Regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione*;

c) degli incarichi di supporto alla didattica per i corsi di studio che si svolgono presso il Polo, secondo quanto previsto dal proprio *Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica nei corsi di studio*;

d) dei costi relativi alla ricerca e, per quanto attiene la didattica, dei costi delle licenze software e delle iniziative integrative o collaterali richieste dai corsi di studio.

Art. 4 - Oneri per Pupoli

1. PUPOLI si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla gestione operativa del Polo, fornendo all'Università attività di supporto.

In particolare, PUPOLI si impegna a:

- a) riconoscere al personale docente impiegato dall'Università presso il Polo il rimborso delle spese di missione secondo quanto previsto dall'allegato A alla presente convenzione;
- b) a parziale sostentamento dei costi affrontati dall'Università nell'ambito dell'avvio e del mantenimento dei corsi di studio attivati presso il Polo, e a supporto in particolare delle attività didattiche e tecnico amministrative, PUPOLI si impegna a riconoscere, fino a 600 iscritti per a. a., un contributo annuo di euro 200.000,00 onnicomprensivo; superato il numero di 600 iscritti per a. a. il contributo verrà rideterminato di comune accordo tra le parti;
- c) contribuire all'acquisizione e all'aggiornamento delle attrezzature di laboratorio per le esigenze delle attività didattiche sperimentali, e di ricerca sulla base di specifici accordi attuativi;
- d) prevedere sul proprio budget risorse adeguate per la copertura delle spese inerenti a convegni, conferenze, incontri di lavoro organizzati da PUPOLI che coinvolgano personale e/o studenti universitari;
- e) mettere a disposizione un numero adeguato di unità di personale ausiliario, tecnico e amministrativo dotato delle necessarie competenze per assicurare la gestione efficace ed efficiente del Polo, compresi i laboratori informatici e gli spazi asserviti, in forma e nei modi tali da non potersi costituire né manifestare alcun rapporto di lavoro dipendente o correlabile con l'Università;
- f) mettere a disposizione i locali e provvedere alla loro gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria e le forniture (attrezzature,

arredi e corredi) occorrenti e idonee per consentire lo svolgimento delle attività universitarie, sollevando l'Università da ogni obbligazione e da qualsiasi responsabilità attinente e conseguente, anche ai fini della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

g) garantire un servizio continuativo di pulizia interna, sorveglianza, custodia e vigilanza;

h) garantire il servizio di riscaldamento e condizionamento e sostenere tutte le spese relative alle utenze (luce, gas, telefono, etc.), ai canoni e ai tributi;

i) mantenere il servizio di ristoro o di mensa, qualora ne ricorrano le condizioni di fattibilità e sostenibilità economica, per gli studenti frequentanti il Polo, fatte salve le competenze eventualmente riconducibili ad Aliseo - Agenzia della Regione Liguria per gli studenti e l'orientamento;

l) predisporre idonee strutture per la fruizione della didattica e dei vari servizi da parte di soggetti diversamente abili.

Art. 5 - Attività di ricerca e laboratori

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e/o rafforzare congiuntamente, qualora consentito dalla vigente normativa, le attività didattiche gestite operativamente da PUPOLI e le attività di ricerca.

2. PUPOLI e l'Università si impegnano a collaborare per la gestione di laboratori a servizio degli studenti e dei docenti del Polo nonché delle imprese e degli enti del territorio sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 6 - Referenti

1. Per l'attuazione delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni, che si consulteranno almeno due volte all'anno, alla fine di ciascun semestre, e comunque allorquando ritenuto opportuno.

2. Per l'Università il referente è individuato nel Delegato del Rettore per il funzionamento del Polo, che assume anche funzioni di raccordo con i coordinatori e i docenti dei corsi di studio che si svolgono nel Polo e i direttori dei rispettivi dipartimenti.

3. Per PUPOLI il referente è individuato nel Presidente della Fondazione o suo delegato.

4. Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire il rispettivo referente, dandone comunicazione all'altra Parte mediante PEC.

Art. 7 – Durata, ed eventuali rinnovo e/o modifiche

1. La presente Convenzione, ha durata pari a **5 (cinque)** anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale o diverso periodo, previa delibera dei rispettivi organi competenti.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività relative al completamento dell'a.a. in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. La Convenzione potrà essere modificata o integrata a seguito di accordo tra le Parti, previa delibera dei rispettivi organi competenti.

Art. 8 - Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. o mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi sei mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, di portare comunque a conclusione le attività in corso alla data di estinzione della Convenzione, assicurando agli studenti che hanno iniziato i corsi la regolare conclusione del proprio ciclo di studi.

Art. 9 - Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università e PUPOLI, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 10 - Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 11 - Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 12 - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Conven-

zione presso i locali di PUPOLI sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. PUPOLI garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità

della presente Convenzione Quadro è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.³

Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

Art. 14- Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 15 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 16 – Registrazione

1. La presente Convenzione si compone di n. 16 pagine e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà a PUPOLI il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti nella data dell'ultima sottoscrizione

FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'UNIVERSITÀ
NEL PONENTE LIGURE P.U.PO.LI.

IL PRESIDENTE

(Comm. Dott. Luigi Sappa)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

IL MAGNIFICO RETTORE

(Prof. Federico Delfino)

ALLEGATO A

REGOLAMENTO SULLA CORRESPONSIONE DEI RIMBORSI SPESE DA PARTE DI FONDAZIONE P.U.PO.LI

Art. 1. Il rimborso delle spese di viaggio avviene limitatamente alla tratta Genova – Imperia, sulla base delle spese documentate e, nel caso di utilizzo del mezzo proprio, sulla base di un ulteriore rimborso chilometrico forfettario disciplinato come in appresso .

Per i docenti di ruolo dell'Ateneo, anche se autorizzati a risiedere fuori Genova, le spese documentate, quali biglietti ferroviari e pedaggi autostradali, sono integralmente rimborsate solo se riguardano tratte pari o inferiori a quelle comprese tra le stazioni ferroviarie o i caselli autostradali di Genova e di Imperia; qualora riguardino tratte diverse o superiori, tali spese sono rimborsate nei limiti del corrispondente importo massimo ammesso.

Per i docenti non di ruolo o di ruolo presso altro Ateneo, residenti fuori Regione sarà rimborsato il biglietto ferroviario dal luogo di residenza al Polo Universitario.

Per l'accesso alla sede del Polo Universitario Imperiese è disponibile il bus-navetta di proprietà della Fondazione, adibito espressamente al servizio di trasporto dalla Stazione Ferroviaria di Imperia al Polo Imperiese.

Le spese relative all'utilizzo del mezzo proprio sono rimborsate forfettariamente in proporzione ai chilometri effettivamente percorsi, entro il limite massimo di 125 km. per tratta, corrispondente alla distanza tra Genova e Imperia, applicando un rimborso chilometrico pari ad un quinto del prezzo medio della benzina dei primi quattro mesi del semestre di riferimento, determinato sulla base delle rilevazioni periodiche effettuate dall'ACI.

Tale importo non potrà in alcun caso superare quello spettante sulla base del Regolamento delle missioni per il personale dipendente e non dipendente dell'Università degli studi di Genova.

Periodicamente, la Fondazione provvederà a determinare e comunicare il prezzo medio della benzina dei primi quattro mesi del semestre, cui fare riferimento per la richiesta di rimborso delle spese sostenute.

Art. 2. Il rimborso delle spese di pernottamento è corrisposto solo in caso di esaurimento delle disponibilità presenti nella foresteria del Polo, previa attestazione motivata del personale di Segreteria del Polo stesso e nel rispetto delle categorie di spettanza previste per il personale docente nel Regolamento delle missioni per il personale dipendente e non dipendente dell'Università degli studi di Genova.

Art. 3. Il rimborso delle spese per il vitto comprende due pasti giornalieri. L'ammontare del tetto massimo dei relativi rimborsi è commisurato ad €. 23,24 per pasto.

Nel caso venga presentata una sola ricevuta, la stessa non può superare il limite previsto di €. 23,24; in caso di due pasti, il limite è di €. 46,48 al giorno.

Costituiscono idonea documentazione, ai fini del rimborso, le ricevute fiscali, ovvero gli scontrini fiscali corredati dell'indicazione del codice fiscale del docente.

Art. 4. La corresponsione dei rimborsi spese avviene al termine di ogni semestre, quando il singolo docente presenta alla Segreteria del Polo una nota, redatta secondo le modalità richieste dai competenti uffici della Fondazione. e corredata della prescritta documentazione.

Art. 5. La presentazione della nota e della documentazione deve essere effettuata a cura del docente:

(a) entro e non oltre il giorno 31 luglio di ogni anno solare, relativamente alle attività svolte nel semestre Gennaio-Giugno e a quelle residuali del Dicembre dell'anno precedente;

(b) entro e non oltre il giorno 31 Gennaio di ogni anno solare, relativamente alle attività svolte nel semestre Luglio-Dicembre e a quelle residuali del Giugno dello stesso anno. Al docente che presenterà la nota e la documentazione dopo i termini sopra indicati, i rimborsi saranno corrisposti nel semestre successivo.

Art. 6. La Segreteria del Polo Universitario imperiese svolge un tempestivo controllo preliminare sulle note presentate dai docenti, volto ad assicurarne, con la collaborazione degli stessi, la completezza, la regolarità e la produzione dell'idonea documentazione giustificativa delle spese.

Art. 7. La corresponsione dei rimborsi è accompagnata dall'invio al singolo docente di una nota recante l'indicazione specifica delle causali delle erogazioni effettuate.